# Disciplina sui tirocini con nuove regole. Attenzione alle sanzioni

La legge di Bilancio 2022, partendo dalla definizione di tirocinio curriculare, prevede un riassetto della disciplina sul tirocinio extra-curriculare. Oltre ad evidenziare le differenze tra le due tipologie di tirocinio, affida al Governo ed alle Regioni la predisposizione di un accordo per la definizione di linee guida condivise in materia di tirocini extra-curriculari. Ma prevede sanzioni nel caso in cui il tirocinio non sia conforme alle regole legali; nella specie se il tirocinio dovesse essere svolto in modo fraudolento e cioè quale sostituzione di un rapporto di lavoro e se il soggetto ospitante non dovesse erogare l’indennità di partecipazione. A quanto ammontano le sanzioni? Inoltre, il soggetto ospitante è tenuto a rispettare integralmente le disposizioni previste in materia di salute e sicurezza.

Nella [legge di Bilancio relativa all’anno finanziario 2022](https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/12/30/legge-bilancio-2022-novita-lavoro-previdenza), è prevista una norma in materia di **tirocini.** In particolare, i commi dal 720 al 726 - introdotti dal maxiemendamento discusso e approvato al Senato in data 23 dicembre scorso con il voto di fiducia - partendo dalla definizione di **tirocinio curriculare**, prevedono un **riassetto**della disciplina sul **tirocinio extra-curriculare**.

Il tirocinio è, e rimane, un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Queste che seguono sono le differenze tra il tirocinio curriculare ed il tirocinio extra-curriculare. Inoltre, per quest’ultima tipologie di *stage*, vengono identificati i **nuovi princìpi** che dovranno essere **previsti**dalle **normative regionali** per l’**applicazione corretta**da parte dei soggetti ospitanti.

## **Tirocinio curriculare**

Si definisce curriculare il tirocinio funzionale al conseguimento di un **titolo di studio formalmente riconosciuto**.

La normativa di riferimento, di questo specifico tirocinio formativo e di orientamento, è l'articolo 18, della legge n. 196/1997, ed il successivo decreto attuativo (D.M. n. 142 del 25 marzo 1998), che regolamenta i princìpi generali e regolatori, oltre che i criteri di attuazione che, a loro volta, possono essere rivisti dalle istituzioni formative attraverso l’emanazione di regolamenti che ne disciplinano l'attivazione ed il funzionamento.

La **norma**, di per sé, ha una **valenza nazionale**, a differenza dei **tirocini extracurriculari** che vengono definiti da una **regolamentazione regionale** alla quale sovraintende l’Accordo Stato/Regioni attraverso l’emanazione di linee guida.

In particolare, i tirocini curriculari vengono realizzati al fine di creare momenti di **alternanza tra studio e lavoro** e per **agevolare** le **scelte professionali**mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e *stage* che risultino corrispondenti al titolo di studio che i ragazzi stanno perseguendo.

## **Tirocinio extra-curriculare**

Viceversa, i tirocini extra-curriculari vengono costituiti al fine di **agevolare** l’**inserimento** o il reinserimento nel mondo del lavoro di **giovani disoccupati o inoccupati**.

La competenza legiferante è riconosciuta, dalla Corte costituzionale (sentenza n. 50 del 2005), in capo alle singole **Regioni**, le quali hanno, per l’appunto, competenza esclusiva in materia di formazione professionale.

Al fine, comunque, di avere una qualche omogeneità legislativa, è compito della **Conferenza Stato-Regioni**tracciare le **linee guida** condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, alle quali le singole Regioni, esercitando la propria competenza legislativa in materia di formazione professionale, possono prendere spunto per disporre una legge da applicare sul proprio territorio.

Le ultime linee guida

emanate dalla Conferenza Stato-Regioni risalgono al 2017. In particolare, nell’Accordo del 2017 sono state

regolamentate alcune materie

, tra le quali: la durata massima, le caratteristiche che deve avere il soggetto ospitante, i limiti numerici all’utilizzo dei tirocinanti, i divieti, le caratteristiche del tutor organizzativo e del tutor tecnico, l’indennità riconosciuta al tirocinante e la vigilanza sulla corretta gestione dei tirocini formativi.

Per i soli **tirocini extracurriculari** è prevista, infine, una **previa comunicazione obbligatoria** al Centro per l’Impiego, così come per gli ordinari rapporti di lavoro. La comunicazione, da effettuare da parte dei datori di lavoro privati entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del tirocinio, **deve contenere** i dati anagrafici del lavoratore, la data di avvio, la data di cessazione, la tipologia (“tirocinio extra-curriculare”), a qualifica per la quale è stato avviato il tirocinio e l’indennità di partecipazione erogata al ragazzo.

## **I nuovi princìpi per l’attivazione dei tirocini extra-curriculari**

La **legge di Bilancio 2022**, oltre ad evidenziare le **differenze** tra le due tipologie di tirocinio, affida al Governo ed alle Regioni la predisposizione di un **accordo** per la definizione di **linee guida condivise** in materia di tirocini extra-curriculari.

L’accordo dovrà essere concluso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni **entro il 30 giugno 2022** (180 giorni dall'entrata in vigore della legge di Bilancio).

Partendo dal presupposto che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente, il **legislatore dispone** i **princìpi**sui quali si dovranno **fondare le linee guida** alla base dell’accordo Stato-Regioni:

a) il tirocinio dovrà essere **circoscritto** ai soggetti con difficoltà di inclusione sociale;

b) dovrà essere fissato un **limite di durata massima**, comprensiva di eventuali rinnovi e proroghe;

c) dovrà essere fissato un **limite numerico di tirocini attivabili**, in relazione alle dimensioni dell’impresa ospitante;

d) dovrà essere riconosciuta una **congrua indennità** di partecipazione e cioè un valore erogato a fronte di una partecipazione minima del tirocinante alla formazione prevista nel piano formativo individuale;

e) dovranno essere definiti i **livelli essenziali di formazione** che prevedano un bilancio delle competenze all’inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;

f) dovranno essere definite **forme e modalità di contingentamento**, al fine di vincolare l’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio, così come succede per il contratto di apprendistato professionalizzante;

g) dovranno essere previste **azioni** e interventi volti a prevenire e **contrastare**un **uso distorto del tirocinio**, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

Per quanto attiene l’ultimo punto, la norma prevede **sanzioni**nel caso in cui il tirocinio non sia conforme alle regole legali. In particolare, se il **tirocinio** dovesse essere **svolto in modo fraudolento** e cioè quale **sostituzione di un rapporto di lavoro**, il soggetto ospitante sarà punito con una ammenda di 50,00 euro, per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

Inoltre, qualora il soggetto ospitante **non** dovesse **erogare** l’**indennità di partecipazione**, dell’importo previsto dalla legge regionale, dovrà essere fatto oggetto di una **sanzione amministrativa** il cui ammontare dovrà essere proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro.

Infine, nei confronti dei tirocinanti, il soggetto ospitante sarà tenuto a **rispettare**integralmente le disposizioni previste in materia di **salute e sicurezza**, contenute del Testo Unico di riferimento (D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008).